



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 18/03/2010

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

Nel Bollettino Ufficiale dell'11/03/2010, n.47, per mero errore materiale, è necessario apportare la seguente errata corrige:

A pag.7369, prima colonna, il testo della determina non è corrispondente all'originale. Pertanto si rende necessario ripubblicarlo nella sua esatta impaginazione.

Procedura valutazione impatto ambientale. Bioenergia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Letta e fatta propria la relazione che precede;
Vista ed esaminata la documentazione in atti;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 165/2001;
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, parte II;
Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001;
Vista la L.R. n. 17 del 18 luglio 2007;
Visto il parere del Comitato Tecnico provinciale - sez. V.I.A. - giusta verbale n. 30 del 21.09.2009 e successivi verbali n. 32 del 07.10.2009 e n. 49 del 25.11.2009;
Visto lo Statuto provinciale;
Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;
Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;

Evidenziato,

che il parere del Comune di Taranto -Direzione Ambiente e Qualità della Vita-Sanità, subordinava il proprio parere favorevole:

- a) alla condizione che vengano riviste e valutate da parte della società proponente, le modalità di approvvigionamento delle biomasse quindi valutare la possibilità di utilizzo dei prodotti agricoli e forestali in sostituzione delle modalità programmate, ossia rifornimento di oli vegetali tramite navi provenienti dalla Malesia
- b) "... alla espressa previsione che la riduzione dell'utilizzo di combustibile di origine fossile si verifichi

all'interno dell'area di Taranto ovvero, al più, nell'ambito della provincia ... omissis..."

e, che il proponente in riscontro a tali circostanze si limitava a prospettare soluzioni parziali, e comunque, future, ed incerte, allegando pareri "agriplan" (prot. prov.le n.46434 del 16.10.2009) e "TERNA" (prot. prov.le n. 46435 del 16.10.2009) dai quali si rilevava che:

1) "...nel nostro paese ci sono grandi difficoltà nella realizzazione della filiera corta finalizzata alla produzione di energia non solo nel settore dell'olio di palma (per motivi legati all'impossibilità di coltivazione della specie nei nostri ambienti), ma nell'olio vegetale nel suo complesso" (nota agriplan 46434/2009)

2) "[...] la priorità di dispacciamento dell'energia elettrica prodotta dall'impianto in oggetto, atteso che lo stesso utilizza fonti energetiche rinnovabili, la cui produzione verosimilmente sostituirà in parte la produzione convenzionale marginale per la copertura del fabbisogno nazionale [...]" (cfr. nota TERNA 46435/2009);

Richiamati:

- l'art. 5, co. 1, lett. C del D.Lgs. 152/2006 che definisce il concetto di impatto ambientale inteso come l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

- quanto previsto dall'Allegato VII al D.Lgs. 152/2006 recante "Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22", in particolare quanto statuito al co. 4: "Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve medio e lungo termine,...omissis ...) del progetto proposto sull'ambiente [...]";

- il contenuto dell'art. 8, co. 2-lett. e) della L.r. 11/2001, il quale stabilisce che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere "l'esposizione dei motivi della scelta compiuta illustrando soluzioni alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare l'opera";

- l'art. 1 della Direttiva 96/62/CE del 27 settembre 1996 il quale stabilisce che tra gli obiettivi generali da perseguire in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente vi è quello di "mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi" e che tale obiettivo è ribadito nella Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008;

- l'art. 1 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" il quale stabilisce che è compito dell'Autorità competente provvedere alle finalità di "mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi".

- la Deliberazione di G.R. n. 827 del 08.06.2007 con la quale è stato adottato il Piano Energetico Ambientale Regionale che, per ciò che concerne la utilizzazione delle fonti da biomassa prevede come obiettivo minimo la "Diffusione sul territorio di "filiera bioenergetiche corte" basate su sistemi locali di approvvigionamento di biomassa di origine agro-forestale e finalizzate alla piccola-media produzione termica distribuita, eventualmente abbinata a teleriscaldamento e cogenerazione".

- l'art. 3, co. 1 del DPCM del 27 dicembre 1988 il quale stabilisce che gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale "costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale".

Atteso:

- che nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, assumono maggiore rilevanza i pareri resi dagli Organi preposti alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed alla salute pubblica che, occorre evidenziare, sono rappresentati dalla Provincia di Taranto, attraverso il proprio Organo tecnico (C.T.), dall'ARPA Puglia, giusta previsione di cui all'art. 4 della L.R. 6/99 e Regolamento

Regionale n.7/2008, dal Comune di Taranto e dalla ASL TA/1 Dipartimento di Prevenzione SISP;

- che la logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale è quella di prendere in considerazione, oltre che le caratteristiche proprie del progetto in esame anche le interazioni degli impatti indotte dall'opera sul sistema ambientale dell'area interessata e, quindi, di valutare la sostenibilità di quel determinato progetto in rapporto con la capacità di carico ambientale;

Considerato

- che la Provincia di Taranto, attraverso il proprio Comitato Tecnico, l'A.R.P.A. Puglia ed il Comune di Taranto - Direzione Urbanistica-Edilità, valutato il progetto e lo S.I.A. presentati dal proponente, nonché la integrazione documentale più volte prodotta dallo stesso, hanno espresso parere negativo, per le motivazioni specificate nei pareri resi dai detti Enti, da intendersi, in ogni caso, qui per integralmente riportati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- che, in particolare, l'A.R.P.A. Puglia con nota prot. prov.le n. 38349 del 19.08.2009 ribadisce che "la situazione ambientale di Taranto risulta fortemente compromessa dalla presenza di emissioni inquinanti derivanti dai numerosi insediamenti industriali presenti.. La criticità di tale situazione, più volte segnalata e documentata dalla scrivente Agenzia, è riconosciuta a livello nazionale, tanto da aver meritato la stipula di uno specifico "Accordo di Programma per l'area industriale di Taranto e Statte", in cui sono inserite e coordinate le procedure istruttorie per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali delle aziende collocate nell'area, sia di rilevanza nazionale, quali lo stabilimento siderurgico, la raffineria, le centrali termoelettriche Edison e Enipower, che di rilevanza regionale, quali il cementificio e l'inceneritore di rifiuti.[...]" E ancora "... le misure di compensazione/mitigazione per le emissioni di CO2 non diminuiscono in alcun modo le emissioni degli inquinanti veri e propri (NOx, CO, particolato) che, anche in presenza dei sistemi di abbattimento previsti dall'azienda, si aggiungeranno ai carichi emissivi già presenti nell'area [...];

- altresì, che con successiva nota l'A.R.P.A. Puglia, in merito alla richiesta del proponente di fornire indicazioni relativamente alle modifiche progettuali o misure ambientali necessarie ad assentire l'impianto, con nota prot. prov.le n. 43430 del 29.09.2009 ribadiva ed evidenziava che "... il parere negativo di ARPA non è superabile se non prevedendo che la potenza installata sostituisca quella già prodotta da impianti esistenti a fonte fossile nel territorio tarantino e che la biomassa utilizzata sia quella prodotta localmente (cd. filiera corta). In assenza di tali presupposti il parere non può che restare negativo, poiché si ritiene che la collocazione di tale impianto alle porte della città di Taranto non sia opportuna. Tale parere [...] è fondato su valutazioni tecniche, legate alla dimensione dell'area industriale che si sviluppa alle porte della città di Taranto, ed alla impossibilità di dimostrare allo stato dei fatti, che l'inserimento di una nuova sorgente emissiva quale quella in oggetto non comporti un ulteriore peggioramento della pressione ambientale già esercitata sull'area."

- che, alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta del proponente contenuta nella nota prot. prov.le n. 57657 del 23.12.2009 non è accoglibile in quanto, al di là del fatto che tutte le Conferenze di Servizi sono state svolte in contraddittorio con il proponente, il quale ha avanzato ripetute richieste di proroga dei termini - tutte puntualmente accolte dalla Provincia di Taranto -al dichiarato fine di procedere ad integrazioni e/o modifiche e/o chiarimenti in ordine al progetto presentato, nonché in riferimento e riscontro alle osservazioni ed ai pareri negativi espressi in sede di C.d.S., e che, pertanto, ben avrebbe potuto in tali sedi procedere nel senso indicato dalla nota epigrafata, avendo avuto conoscenza dei rilievi negativi formulati dalle Autorità coinvolte nel procedimento;

- che, altresì, alla luce del parere formulato dall'ARPA nessuna modifica progettuale consentirebbe, in ogni caso il superamento del rilievo formulato dalla medesima Agenzia, stante il fatto che "... il parere negativo di ARPA non è superabile se non prevedendo che la potenza installata sostituisca quella già prodotta da impianti esistenti a fonte fossile nel territorio tarantino e che la biomassa utilizzata sia quella prodotta localmente (cd. filiera corta);

Tutto ciò visto, evidenziato, richiamato, atteso e considerato

DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, per le motivazioni sopra riportate e che qui si intendono integralmente richiamate, giudizio negativo riguardo alla compatibilità ambientale del progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da olio vegetale, nel Comune di Taranto, con potenzialità di 115 Mwe;
3. di notificare il presente provvedimento alla ditta BIOENERGIA TARANTO S.r.l. con sede legale in Taranto alla Via Attica n. 19, legalmente rappresentata dal dott. Gianni Balestrieri nato ad Augusta (SR) il 21.08.1979 - Cod. Fisc. BLSGNN 7921A494F;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente

Ing. Ignazio Morrone